AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXI - n. 19

Pubblicato sul sito *www.agcm.it*
il 30 maggio 2011

n) dell'articolo 17 secondo cui "*Il Consiglio Generale dell'ACI approva i regolamenti di cui agli articoli 25 e 26*" che sarebbe stata approvata dall'assemblea di ACI con delibera del 26 ottobre 2009[1];

5. Con delibera del 19 gennaio 2011 l'Autorità ha preso atto della documentazione inviata dall'ACI e ha, conseguentemente, ritenuto che le misure proposte e rese obbligatorie fossero da considerarsi ottemperate;

6. Con segnalazione del 21 aprile 2011, ulteriormente integrata in data 29 aprile 2011, la *Federazione Italiana Karting – FIK* ha segnalato diverse condotte dell'ACI potenzialmente integranti corrispondenti fattispecie di inottemperanza agli impegni, tra le quali l'avvenuta reintegra del testo originario dell'art. 17 dello Statuto nella versione precedente al provvedimento n. 19946 dell'11 giugno 2009 e, a tal fine, ha depositato un estratto dello Statuto medesimo.

7. In data 4 maggio 2011 è stato acquisito dal sito istituzionale di ACI[2] la versione 2011 dello Statuto da cui effettivamente risulta la previsione dell'articolo 17, *lettera n*), secondo cui "*Il Consiglio Generale dell'ACI approva i regolamenti di cui agli articoli 25 e 26*";

CONSIDERATO, pertanto, che la condotta in oggetto appare suscettibile di costituire, ai sensi dell'articolo 14-*ter*, comma 2, della legge n. 287/90, inottemperanza al provvedimento n. 19946 dell'11 giugno 2009, con la quale sono stati resi obbligatori gli impegni presentati dall'ACI - Automobile Club d'Italia ai sensi dell'articolo 14-*ter*, comma 1, della legge n. 287/90;

RITENUTO, altresì, che l'Autorità si riserva di valutare l'eventuale rilevanza di altre e diverse condotte potenzialmente rilevanti ai sensi dell'art. 14-*ter*, commi 2 e 3, nonché dell'art. 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

DELIBERA

a) di contestare all'Automobile Club d'Italia - A.C.I. la violazione di cui all'articolo 14-*ter*, comma 2, della legge n. 287/90 per inottemperanza alla delibera dell'Autorità n. 19946 dell'11 giugno 2009;

b) che il responsabile del procedimento è il Dott. Arduino D'Anna;

c) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione "Industria e Servizi" dell'Autorità dai legali rappresentanti dell'Automobile Club d'Italia - A.C.I., ovvero da persone da essi delegate;

d) che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 689/81, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti;

e) che il procedimento deve concludersi entro novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

[1] Secondo quanto dichiarato dai rappresentanti di ACI con comunicazione del 27 novembre 2009, prot. 66248 in atti.
[2] www.aci.it/sezione-istituzionale/laci/profilo/documenti-normativi.html.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà

DELIBERA

a) di estendere il procedimento avviato in data 2 marzo 2011 nei confronti anche delle società E.On Italia S.p.A. e Linea Group Holding S.r.l.;

b) che il responsabile del procedimento è la Dottoressa Barbara Fattorini;

c) la fissazione del termine di giorni trenta decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione "Energia" della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Energia della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai rappresentanti legali delle parti, nonché da persona da essi delegata.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà

Si consideri che l'intesa in questione riguarda i servizi di trasporto marittimo per passeggeri da/per la Sardegna, che rappresenta una delle principali destinazioni turistiche nel Mediterraneo, operata da armatori appartenenti a gruppi di dimensione sia nazionale che internazionale .
Di conseguenza, la fattispecie oggetto del presente procedimento, apparendo idonea ad arrecare pregiudizio al commercio tra Stati membri, deve essere valutata ai sensi dell'articolo 101 del TFUE.

RITENUTO, pertanto, che le condotte sopra descritte, poste in essere da Onorato Partecipazioni, Moby, Marinvest, IA, GNV, SNAV, Lota e Forship "*Sardinia Ferries*", sono suscettibili di configurare un'intesa restrittiva della concorrenza nei mercati dei servizi dei trasporti marittimi per passeggeri, in violazione dell'articolo 101 del TFUE;

DELIBERA

a) l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società Onorato Partecipazioni S.r.l., Moby S.p.A., Marinvest S.p.A., Investitori Associati SGR S.p.A., Grandi Navi Veloci S.p.A., SNAV S.p.A., Lota Maritime S.A. e Forship S.p.A., per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 101 del TFUE;

b) la fissazione del termine di giorni sessanta, decorrente dalla notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei rappresentanti legali della Parte, o di persone da essa delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione "Agroalimentare e Trasporti" della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Stefania Di Girolamo;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione "Agroalimentare e Trasporti" della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai legali rappresentanti della Parte o da persone da essa delegate;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 28 ottobre 2012.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà

concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

RITENUTO opportuno, pertanto, disporre contestualmente la proroga del termine di conclusione del procedimento, al fine di consentire lo svolgimento del *market test* tramite la pubblicazione degli impegni sopra descritti sul sito *web* dell'Autorità ed, eventualmente, della richiesta di parere di cui all'art. 11, comma 4, del Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 del TFUE;

DELIBERA

a) di pubblicare in data 25 maggio 2011 sul sito web dell'Autorità e nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di cui all'art. 26 della legge n. 287/1990, i sopra descritti impegni presentati da Messinambiente S.p.A. ai sensi dell'articolo 14-*ter* della legge n. 287/90, come specificatamente indicati nell'apposito "*Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90*" allegato alla presente delibera;

b) che eventuali osservazioni sugli impegni presentati da Messinambiente S.p.A. dovranno pervenire per iscritto, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, alla Direzione Generale per la Concorrenza - Direzione Industria e Servizi dell'Autorità (Piazza G. Verdi, 6/A, 00198 Roma, tel. +39.06.858211, Fax +39.06.85821.433);

c) che il responsabile del procedimento provvederà a comunicare a Messinambiente S.p.A. la data entro la quale è possibile replicare alle osservazioni dei terzi interessati ed eventualmente presentare modifiche accessorie dei suddetti impegni;

d) che il procedimento di valutazione degli impegni deve concludersi entro il 15 settembre 2011;

e) di prorogare al 20 ottobre 2011 il termine di conclusione del procedimento.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che il patto di non concorrenza intercorso tra le parti è accessorio alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, il suddetto patto che si realizzi oltre il tempo ivi indicato;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà

ALSTOM è pari al *[1-5%]*, mentre il ramo d'azienda inizierà a svolgere tale attività soltanto a seguito del trasferimento dei diritti di co-esclusiva.
Dal punto di vista verticale, l'operazione in esame determina alcuni effetti in quanto il gruppo ALSTOM acquisterebbe una parte dei relè di protezione dal ramo d'azienda oggetto di acquisizione per le sue attività di generazione, trasporto e gestione della rete. Tuttavia, non appaiono sussistere rischi di *foreclosure* dei mercati a valle in cui opera il gruppo ALSTOM in ragione della limitata quota di mercato, pari al *[5-10%]* nell'Area Economica Europea, che il ramo d'azienda detiene nel mercato a monte dei relè di protezione.
Alla luce di tutto ciò, l'operazione comunicata non appare idonea a modificare in maniera sostanziale le condizioni concorrenziali nel mercato rilevante.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà

Al riguardo, l'analisi di recente svolta a livello comunitario[10] ha evidenziato non solo una scarsa sostituibilità dal lato dell'offerta, in ragione di una significativa differenza in termini di impianti, attrezzature e macchinari necessari nonché, evidentemente, in termini di materie prime utilizzate e loro costo (che si trasmette sui prezzi dei contenitori) e/o difficoltà di approvvigionamento[11]. Anche dal punto di vista della domanda, infatti, la sostituibilità non può -perlomeno allo stato- dirsi completa: la scelta del materiale di imballaggio risulta in larga parte determinata dal tipo di prodotto da contenere[12], e in particolare per alcuni prodotti ragioni di compatibilità chimica comportano la necessità di utilizzare soltanto uno specifico materiale di *packaging*. Inoltre, sostituire la plastica col metallo (acciaio) implica specifici adattamenti delle linee di riempimento, con i relativi costi da sopportare[13]. In aggiunta, alcuni clienti possono presentare specifiche necessità o forti preferenze in favore di un determinato *packaging*, e per essi l'opzione di *switching* risulterebbe particolarmente svantaggiosa.

Alla luce di quanto sopra, non può essere condivisa, quantomeno allo stato, l'ipotesi avanzata dalle parti di un unico mercato degli imballaggi rigidi industriali[14]. La presenza di materiali alternativi rispetto alla plastica (in particolare l'acciaio, ma anche la fibra) può, invece, allo stato costituire al più un fattore di concorrenza potenziale, che potrà esplicarsi appieno solo allorché si sarà affermata una completa sostituibilità dal lato sia della domanda che dell'offerta.

Di contro, appare possibile una segmentazione a seconda della dimensione dei contenitori industriali, come peraltro rilevato dalle stesse parti. Le proprie capacità di gestione e di immagazzinamento dei colli influenzano le scelte degli acquirenti di *packaging* industriale, che dunque possono considerare i contenitori più piccoli (taniche e fusti di volume generalmente inferiore ai 120 litri) non pienamente sostituibili con quelli di dimensione più grande (fusti di volume generalmente superiore ai 120 litri, nonché gli Ibc); in generale, poi, la diversità di volume è connessa con il diverso impiego dei contenitori, attività industriali nel caso dei fusti e fai-da-te/commercio nel caso delle taniche[15].

Da questo punto di vista, gli Ibc, che si caratterizzano per una capacità di carico notevolmente superiore a quella degli altri contenitori, potrebbero individuare un mercato distinto proprio in ragione delle diverse esigenze, in particolare in termini di spazio e capacità di gestione, che determinano.

Ad ogni modo, nel caso di specie non appare necessario addivenire ad una conclusione definitiva in merito alla rilevanza merceologa del mercato in esame, in quanto la valutazione viene condotta

---

10 Cfr. M5394 cit..

11 Si consideri anche la diversa possibile gamma di produzione, più ampia nel caso della plastica con cui vengono realizzati tutti i tipi di contenitori, da quelli di capacità più ridotta a quelli di capacità più ampia (cfr. supra).

12 Si considerino anche i diversi possibili impieghi, in particolare dei fusti, in relazione ai diversi materiali di cui sono costituiti (cfr. supra).

13 In particolare, gli aggiustamenti principali riguardano le cinghie di trasporto (che usano le proprietà magnetiche del metallo), il peso da sopportare (inferiore della metà nel caso della plastica) e la tolleranza alle variazioni dei contenitori (larghezza, altezza, posizionamento dei tappi, ecc, più bassa nel caso del metallo).

14 In particolare, secondo quanto rappresentato dalle parti, lo sviluppo tecnologico dell'ultimo decennio (anche con riferimento ai processi produttivi) ha consentito ai contenitori in plastica di arrivare a rispecchiare molte delle caratteristiche tradizionalmente associate al solo acciaio. Nello specifico, al riguardo: la plastica ha significativamente aumentato il proprio livello di sicurezza e può ora essere utilizzata per imballare anche prodotti classificati come pericolosi; anche la tecnologia per il riuso e il riciclaggio della plastica si è evoluta; anche la plastica offre ora soddisfacenti caratteristiche in termini di funzionalità di riempimento e versamento, uso dello spazio, opzioni e costi di trasporto, resistenza, durevolezza e sicurezza.

15 Cfr. M5394 cit..

nuovi operatori, anche considerando la durata dei contratti di fornitura, generalmente non particolarmente estesa.
Vale infine considerare la pressione concorrenziale, quantomeno potenziale, esercitata da alcuni dei fattori sopra evidenziati, in particolare in termini di diversi possibili materiali e di diverse possibili tipologie e dimensioni di *packaging* e in termini di produzione estera.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a modificare significativamente le dinamiche concorrenziali nei mercati rilevanti.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non comporta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che le clausole di non concorrenza e di non sollecitazione pattuite sono accessorie alla presente operazione nei soli limiti sopra precisati, e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, tali clausole nella misura in cui si realizzino oltre la durata e la portata geografica ivi indicate;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà

DELIBERA

a) di contestare alla società la violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, in relazione all'operazione di concentrazione consistente nell'acquisizione da parte di Henkel Nederland B.V. del controllo esclusivo della società Purbond International Holdings Ltd e della società Purbond AG;

b) l'avvio del procedimento, per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90, nei confronti della società Henkel Nederland B.V. per l'inottemperanza agli obblighi di preventiva comunicazione della concentrazione di cui alla precedente lettera a);

c) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Giulia Cipolla;

d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione Industria e Servizi della Direzione Generale per la Concorrenza dai legali rappresentanti della società Henkel Nederlands B.V. ovvero da persone da essa delegate;

e) che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 689/81, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della presente contestazione, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti;

f) che il procedimento deve concludersi entro novanta giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà

a) "*in considerazione delle forti emissioni degli impianti industriali presenti nell'area, anche a titolo di compensazione ambientale, il GNL importato sia limitato alla Miscela Leggera* […]" (prescrizione A.1.);
b) "*anche al fine di garantire la continuità di fornitura di un prodotto di alta qualità che potrebbe contribuire alla riduzione delle emissioni in atmosfera ed al miglioramento della qualità dell'aria, a meno di condizioni di natura specificamente tecnica o di emergenza, il conferimento del GNL rigassificato dovrà avvenire a flusso costante*" (prescrizione A.4.1., sottolineatura aggiunta).
Per quanto di competenza della scrivente Autorità, si osserva che le prescrizioni imposte alla società Brindisi LNG nel Decreto VIA sono idonee ad incidere significativamente sulle potenzialità di funzionamento dello stesso e sull'impatto che l'entrata in esercizio di tale impianto potrà esercitare sul livello di concorrenzialità nel settore del gas.
In particolare, i vincoli all'attività del nuovo terminale introdotti dalle prescrizioni sono tali da incidere negativamente su degli aspetti chiave per lo svilupparsi della concorrenza nel settore del gas ed il trasferimento dei relativi benefici di prezzo ai consumatori finali. Tali aspetti investono la diversificazione delle fonti di approvvigionamento del gas, la realizzazione di infrastrutture per l'approvvigionamento di gas – gasdotti e rigassificatori – da parte degli operatori nuovi entranti competitive rispetto a quelle esistenti ed in grado di incrementare la flessibilità del sistema; la diffusione di forme contrattuali di approvvigionamento del gas naturale più flessibili rispetto ai contratti *take or pay* di lungo periodo con indicizzazione del prezzo ai prodotti petroliferi.
La limitazione alla sola miscela leggera della tipologia di Gnl importabile tramite il nuovo terminale riduce, infatti, il potenziale di diversificazione delle fonti di approvvigionamento di Gnl e, quindi, incide negativamente sulla possibilità di stimolare, ed avvalersi di, una maggiore concorrenza tra i fornitori internazionali della materia prima che, come noto, dispongono di un significativo potere contrattuale. L'imposizione di una simile limitazione ha peraltro un effetto particolarmente avverso laddove si consideri che l'elemento fondamentale che qualifica e distingue i terminali di rigassificazione dai gasdotti di importazione è proprio la maggiore flessibilità dei primi rispetto ai secondi in termini di potenziale diversificazione delle fonti di approvvigionamento della materia prima gas.
Peraltro, il contesto attuale – che appare destinato a prevalere anche nei prossimi anni - risulta caratterizzato da una maggiore disponibilità di Gnl sui mercati internazionali e quindi da una maggiore liquidità del mercato e da condizioni favorevoli per l'approvvigionamento di tale materia prima, in ragione sia dell'incremento dell'offerta di Gnl (dovuto allo sviluppo di nuovi impianti di liquefazione), sia alla riduzione dei consumi dello stesso da parte degli Stati Uniti a partire dal 2008[1]. L'introduzione di un vincolo all'importazione di una sola tipologia di miscela di Gnl (quella leggera), inoltre, è specifica al solo terminale di rigassificazione della Brindisi LNG, da situarsi nel porto di Brindisi. Vale a dire che la prescrizione si sostanzia in una misura asimmetrica in grado di incidere significativamente sull'operatività dell'impianto e sulla competitività dei servizi di rigassificazione resi disponibili agli utenti presso lo stesso. Analoghe limitazioni non sono infatti applicate al terminale di rigassificazione di Panigaglia, né sono state imposte in sede di

[1] A partire dal 2008 negli Stati Uniti si è infatti avuto un significativo sviluppo della produzione di gas "non-convenzionale", cd. s*hale gas* (estratto da rocce scistose), che ha comportato la riduzione delle importazioni di gas naturale - in particolare nella forma di GNL - aumentando quindi l'offerta di gas per gli altri paesi, anche europei.

Decreto VIA al terminale di Rovigo (già in esercizio) o agli altri progetti di realizzazione di nuovi impianti di rigassificazione.

Si ritiene quindi che la prescrizione A.1. di cui al Decreto VIA, vincolando gli utilizzatori del terminale ad importare Gnl del solo tipo miscela leggera, sia passibile di determinare una significativa riduzione del beneficio concorrenziale derivante dalla realizzazione di una nuova infrastruttura di rigassificazione di Gnl sul territorio nazionale.

Anche la prescrizione A4.1. – che richiede l'immissione in rete in forma continua del gas naturale ottenuto dalla rigassificazione del Gnl –può determinare dei rilevanti effetti negativi sulla concorrenzialità nel sistema gas.

In particolare, tale limitazione incide in misura significativa sulla operatività del terminale di rigassificazione limitandone la flessibilità, ovvero la possibilità per gli utenti di variare le proprie importazioni di gas nel tempo, ad esempio tra estate ed inverno, e di modificare il proprio programma di importazione a seconda delle opportunità di approvvigionamento della materia prima. Il richiedere l'immissione del gas naturale dall'impianto in forma continua riduce, quindi, la disponibilità di fonti di flessibilità e le opportunità di arbitraggio per gli utenti del terminale ed incide pertanto negativamente sulla loro possibilità di competere con l'operatore *incumbent* ENI nei mercati a valle della vendita del gas.

Tale limitazione, inoltre, non consente l'utilizzo del terminale di rigassificazione come risorsa per il bilanciamento del gas a livello giornaliero. Lo stesso regolatore ha osservato sul punto che la possibilità di modulare le immissione in rete da parte dei terminali di rigassificazione costituisce una risorsa che può essere resa disponibile all'impresa responsabile del bilanciamento del gas in rete (ovvero il gestore del sistema di trasporto Snam Rete Gas S.p.A.). L'AEEG ha recentemente introdotto con Delibera ARG/gas 45/11 un nuovo sistema per il bilanciamento di merito economico del gas naturale che prevede infatti, in un prossimo futuro, l'utilizzo come risorsa di bilanciamento non solo degli stoccaggi di gas, ma anche dei terminali di rigassificazione.

L'applicazione di tale prescrizione al solo terminale di Brindisi LNG, infine, determinerebbe una significativa distorsione nelle condizioni di offerta del servizio di rigassificazione tra tale terminale gli altri impianti di rigassificazione, sia già esistenti (tra cui anche quello dell'incumbent Eni) che in fase di progettazione.

Alla luce delle considerazioni svolte,l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato auspica una revisione del Decreto VIA in esame al fine di garantire che le misure ivi previste non contrastino con i principi a tutela della concorrenza.

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà

DiSALVO & DELLA MARTIRA s.r.l.

Negozi:
Roma - Via Sforza Pallavicini, 12/14 - Tel. 06.6896159
Roma - Via Sforza Pallavicini, 15/17 - Tel. 06.6872458
Roma - P.zza della Balduina, 20/21 - Tel. 06.35403002
Roma - P.zza della Balduina, 52/53 - Tel. 06.35452399
Roma - Via di Torrevecchia, 68 - Tel. 06.3060243

GARANZIA LEGALE – I DIRITTI DEL CONSUMATORE

• CHI HA DIRITTO ALLA GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ?
Qualunque persona fisica che acquisti un bene di consumo. Gli acquisti effettuati nell'ambito della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, con l'indicazione della partita IVA, sono esclusi dall'applicazione della garanzia legale di conformità (art. 3 del Codice del Consumo).

• IN QUALI CASI SI HA DIRITTO ALLA GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ?
I prodotti che al momento dell'acquisto presentino vizi di conformità sono coperti dalla garanzia legale offerta dal venditore per un periodo di 24 mesi dalla consegna del bene stesso (art. 132 del Codice del Consumo).
Il consumatore deve denunciare i vizi di conformità entro due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. Ne consegue che il consumatore ha diritto di richiedere la garanzia legale fino a 26 mesi dall'acquisto.
Sussiste un difetto di conformità quando il bene acquistato:

- non è idoneo all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo
- non è conforme alla descrizione fatta
- non possiede le qualità del bene presentato come campione o modello
- non presenta le qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, anche tenuto conto della natura del bene e/o della sua pubblicità
- non è idoneo all'uso particolare voluto dal consumatore e dichiarato dal venditore.

• IN COSA CONSISTE LA GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ?

L'art. 130 del Codice del Consumo prevede che, nel caso in cui il prodotto acquistato presenti un vizio di conformità, il consumatore abbia diritto di richiedere al venditore la riparazione o la sostituzione del bene, senza spese. La scelta tra i due rimedi spetta al consumatore, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altra alternativa disponibile.

Se la riparazione o la sostituzione dovessero risultare impossibili o eccessivamente onerose, il venditore non vi abbia provveduto entro un congruo termine oppure la sostituzione o riparazione precedentemente effettuata abbia arrecato notevoli inconvenienti al consumatore, questi potrà chiedere, a sua scelta, al venditore una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.

Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si dovrà tenere conto dell'uso del bene.

Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile - o è eccessivamente oneroso - esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione non dà diritto alla risoluzione del contratto.

• COSA DEVE FARE IL CONSUMATORE PER ATTIVARE LA GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ?
Entro due mesi dalla scoperta del difetto, il consumatore deve recarsi nel punto vendita e deve consegnare il prodotto difettoso, esibendo il relativo scontrino d'acquisto.
Il punto vendita prenderà in consegna il prodotto e rilascerà al consumatore un modulo di ricevuta, che indicherà il termine massimo di 60 giorni entro cui verranno effettuate la riparazione o sostituzione.
Entro i successivi 7 giorni, il punto vendita invierà il prodotto al Centro Assistenza Tecnica autorizzato dal produttore ("CAT") che verificherà l'esistenza di un vizio di conformità e, in caso positivo, effettuerà la riparazione, senza spese a carico del consumatore.
Ove il CAT accerti che non sussiste alcun vizio di conformità, il punto vendita provvederà ad informare prontamente il consumatore, comunicandogli il preventivo dei costi e dei tempi necessari per l'eventuale riparazione (da effettuarsi a spese del consumatore).

• I DIFETTI DI INSTALLAZIONE SONO COPERTI DALLA GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ?
La garanzia legale copre il difetto di conformità derivante dall'imperfetta installazione del bene di consumo quando l'installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità o quando il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, è stato installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.

impegni proposti in data 3 novembre 2010 (successivamente integrati il 28 dicembre 2010 e il 20 gennaio 2011), nei termini sopra descritti;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 8, comma 2, lettera *a*), del Regolamento;

c) che la società Di Salvo e Della Martira S.r.l., entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l'Autorità delle modalità di attuazione dei suddetti impegni.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:
i) il professionista non dia attuazione agli impegni assunti;
ii) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;
iii) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dal professionista che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà

c) che la società Auchan S.p.A., entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l'Autorità delle modalità di attuazione dei suddetti impegni.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:
i) il professionista non dia attuazione agli impegni assunti;
ii) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;
iii) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dal professionista che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà

beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura;
d) sia altresì idoneo all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.
Nel caso di difetto di conformità correttamente denunciato entro i termini, il consumatore HA DIRITTO (art.130):
- In Via Primaria, alla riparazione o sostituzione del prodotto, a Sua scelta, purché il rimedio richiesto non sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro;
- In Via Subordinata (ove i primi due rimedi risultino impossibili, ovvero non siano stati adottati tempestivamente) potrà richiedersi una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.
E' da considerare eccessivamente oneroso il rimedio prescelto che imponga al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;
b) dell'entità del difetto di conformità;
c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta del consumatore.
La Tempistica dipende dal CAT (Centro di Assistenza tecnica Autorizzato) ed è determinata anche dalla tipologia del prodotto e dalla natura del difetto.
Entro il termine massimo di 90 giorni, nel caso in cui ELDO non fosse in grado di restituire il prodotto riparato, il prodotto recante un difetto di conformità sarà sostituito con lo stesso prodotto o, qualora questo non sia più disponibile, con uno aventi pari caratteristiche e funzionalità.
LA GARANZIA CONVENZIONALE
I Produttori dei beni inseriscono nella confezione dello stesso un apposito "Certificato di Garanzia" che specifica termini e modalità per esercitare una serie di diritti nei confronti dello stesso Produttore.
Tali "garanzie convenzionali ulteriori" (artt. 128 e 133 Cod. Consumo) esercitabili nei confronti dei singoli Produttori, hanno natura volontaria, non si sostituiscono, né limitano, né escludono o pregiudicano i diritti che il Consumatore ha per legge nei confronti del Venditore.
ALTRE FORME DI ASSISTENZA
In aggiunta alla Garanzia Legale ELDO, in collaborazione con società terze, offre ai propri clienti la possibilità di acquistare un servizio che permette di prolungare l'assistenza tecnica sul prodotto alle condizioni indicate nel contratto.
Anche questo servizio non sostituisce né limita la Garanzia Legale di due anni dovuta da ELDO.
FAQ
QUANTO DURA LA GARANZIA LEGALE?
Il difetto di conformità che si manifesti entro 24 mesi dalla data di acquisto del bene deve essere denunciato dal consumatore entro 2 mesi dalla data della scoperta del difetto.
Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestino entro 6 mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data.
A COSA SI APPLICA LA GARANZIA LEGALE?
A tutti i prodotti che dovessero presentare difetti di conformità, ossia guasti e malfunzionamenti esistenti al momento dell'acquisto (più precisamente della consegna), anche se non riscontrabili immediatamente e che si manifestano nei successivi due anni, a patto che il prodotto stesso sia utilizzato correttamente e secondo la normale diligenza, rispettando la sua destinazione d'uso e le istruzioni indicate nella relativa documentazione tecnica.
La Garanzia Legale è riservata al Consumatore privato (sono quindi esclusi da tale ambito gli acquisti effettuati con partita IVA).
IN PRESENZA DEL DIFETTO (IL PRODOTTO NON FUNZIONA), COSA DEVE FARE IL CONSUMATORE?
Il consumatore dovrà recarsi, entro due mesi dalla scoperta del difetto, presso il punto vendita ELDO direttamente al BOX ASSISTENZA consegnando:
- SCONTRINO DI ACQUISTO,
- Il prodotto preferibilmente nella sua confezione originale, completa in tutte le sue parti, unitamente agli accessori, per consentire una verifica completa del prodotto.
COSA FARÀ ELDO ?
L'Addetto all'Assistenza tecnica ELDO provvederà a:
- esaminare il prodotto per verificare se il problema sia di facile ed immediata risoluzione o se, al contrario, sussistano evidenti cause di esclusione della Garanzia Legale (ad es. scadenza del termine di copertura della garanzia, presenza manifesta di danni accidentali o procurati dal consumatore);
- registrare il prodotto ed il cliente nel sistema operativo ai fini della gestione del processo di assistenza;
- Stampare la scheda di assistenza con un codice unico di riparazione. Il codice unico di riparazione consentirà di monitorare il prodotto ed i suoi tempi di consegna.
- inviare il prodotto a spese di ELDO per le opportune verifiche e per le eventuali riparazioni presso un C.A.T. autorizzato dal produttore stesso; oppure sostituire il prodotto stesso qualora ELDO ritenga che la riparazione sia impossibile o eccessivamente onerosa;
- monitorare continuativamente lo stato della riparazione e, se necessario, sollecitare il C.A.T. a provvedere alla riparazione entro tempi congrui;
- gestire il processo logistico di rientro del prodotto dal C.A.T.

diritto. Il medesimo sarà inoltre reso accessibile sul sito internet ELDO, ove sarà predisposto un apposito *link* ipertestuale tramite il quale sarà possibile scaricare il testo;
- in ciascun punto vendita sarà esposto un cartello a parete[5], riassuntivo delle informazioni contenute nel volantino (inclusa l'indicazione del tempo massimo inizialmente pari a 90 giorni per la riparazione del prodotto) con espresso invito a leggere il volantino. Tale cartello presenterà

COSA ACCADE SE IL CAT DICHIARA LA MANCANZA DI UN DIFETTO DI CONFORMITA' DEL PRODOTTO?
Qualora il CAT non riscontri la sussistenza di un difetto di conformità ed accerti che il difetto dipenda da manomissioni successive all'acquisto o da un cattivo utilizzo e/o da usura, la garanzia legale non trova applicazione.
In tal caso sarà comunicato il preventivo emesso dal CAT e, se IL CLIENTE non desideri procedere alla riparazione, gli saranno addebitate le sole spese di spedizione del prodotto tra il punto vendita e il CAT e di verifica del difetto eventualmente richieste dal CAT e debitamente documentate.
I TEMPI DI RIPARAZIONE?
Entro il termine massimo di 90 giorni, nel caso in cui ELDO non fosse in grado di restituire il prodotto riparato, il prodotto recante un difetto di conformità sarà sostituito con lo stesso prodotto o, qualora questo non sia più disponibile, con uno aventi pari caratteristiche e funzionalità.
QUANDO E' PRONTO IL PRODOTTO PER IL RITIRO?
Per conoscere lo stato della riparazione il cliente potrà contattare il numero telefonico o l'indirizzo e-mail indicati nel documento di accettazione.
ELDO informerà il consumatore con un SMS o con una telefonata quando il prodotto sarà pronto per il ritiro.
IL CLIENTE PUO' PORTARE DIRETTAMENTE IL PRODOTTO AL CAT?
Il cliente può decidere di rivolgersi autonomamente al CAT qualora ne ravvisi la convenienza.
In tale caso, il cliente dovrà informare ELDO attraverso una e-mail all'indirizzo .... e/o un fax al numero .... inviando copia della prova d'acquisto.
ELDO provvederà a monitorare la tempistica di riparazione e sosterrà le spese per quanto non coperto dalla Garanzia del Produttore, qualora il CAT accerti un difetto di conformità del prodotto in applicazione della Garanzia Legale."

[5] Si riporta di seguito il testo del cartello a parete:

"GARANZIA LEGALE
Che cosa è la Garanzia Legale?
La Garanzia Legale di conformità è prevista dal Codice del Consumo (articoli 128 e ss.) e tutela il consumatore in caso di acquisto di prodotti difettosi.
La Garanzia Legale copre tutti i beni di consumo per 24 mesi, ELDO è responsabile nei confronti del consumatore per i difetti di conformità non riscontrabili al momento dell'acquisto e denunciati entro i 2 mesi successivi dalla data della scoperta.
Chi può usufruire della Garanzia Legale?
La Garanzia Legale è riservata al consumatore, cioè alla persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Sono dunque esclusi da tale ambito gli acquisti effettuati da • imprenditori e professionisti (es. partita IVA).
Che cosa è il difetto di conformità?
Vi è un difetto di conformità e quindi si applica la Garanzia Legale quando il prodotto:
- non è idoneo all'uso al quale deve servire abitualmente,
- non è conforme alla descrizione
- non possiede le qualità promesse dal venditore
- non presenta te qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo,
- non è idoneo all'uso particolare voluto dal consumatore se portato a conoscenza
del venditore al momento dell'acquisto.
Come si attiva la Garanzia Legale?
La Garanzia Legale deve essere denunciata ad ELDO entro due mesi dalla scoperta del vizio di un prodotto coperto dalla Garanzia Legale di 24 mesi, ed è necessario consegnare il prodotto ad ELDO unitamente allo scontrino d'Acquisto.
ELDO invierà il prodotto al Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato dal produttore (CAT) per la verifica del difetto di conformità e per le eventuali riparazioni.
Entro il termine massimo di 90 giorni, nel caso in cui ELDO non fosse in grado di restituire il prodotto riparato, il prodotto recante un difetto di conformità sarà sostituito con lo stesso prodotto o, qualora questo non sia più disponibile, con uno avente pari caratteristiche e funzionalità.
Se il CAT verifica l'esistenza di un difetto di conformità, si procederà alla riparazione oppure alla sostituzione del prodotto, senza spese in entrambi i casi.
Se il CAT attesta che non Vi è un difetto di conformità:
ELDO comunicherà al Cliente il preventivo del CAT. Il cliente potrà dunque scegliere se effettuare o meno la riparazione a proprie spese. Le spese di trasporto e le spese di diagnosi del CAT debitamente documentate saranno a carico del cliente."

DELIBERA

a) di rendere obbligatori, nei confronti della società Eldo Italia S.p.A., ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 8, comma 2, lettera *a*), del Regolamento, gli impegni dalla stessa società proposti in data 14 marzo 2011;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 8, comma 2, lettera *a*), del Regolamento;

c) che la società Eldo Italia S.p.A. informi l'Autorità delle modalità di attuazione degli impegni entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera e, successivamente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine ultimo previsto per la competa attuazione degli impegni.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:
a) il professionista non dia attuazione agli impegni;
b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;
c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà

Internet e quindi attraverso una modalità suscettibile di raggiungere un significativo numero di consumatori.
Considerati tali elementi, si ritiene di irrogare a Valpadana Costruzioni S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 20.000 € (ventimila euro) per l'inottemperanza al divieto di ulteriore diffusione della pratica commerciale scorretta e una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 € (diecimila euro) per l'inottemperanza alla disposizione della pubblicazione della dichiarazione rettificativa.

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

a) che il comportamento della società Valpadana Costruzioni S.r.l., consistito nell'aver violato la delibera dell'8 settembre 2010, n. 21543, costituisce inottemperanza a quest'ultima;

b) di irrogare alla società Valpadana Costruzioni S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 € (ventimila euro) per l'inottemperanza al divieto di ulteriore diffusione della pratica commerciale scorretta;

c) di comminare a Valpadana Costruzioni S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 € (diecimila euro) per l'inottemperanza alla disposizione della pubblicazione della dichiarazione rettificativa.

Le sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere b) e c) devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet *www.agenziaentrate.gov.it*.
Ai sensi dell'art. 37, comma 49 del decreto legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà

inglese gratis" in ciascuna città. Ad esempio, nella pagina *web* dedicata a Genova è riportato che "*A Genova ora é finalmente arrivata la Worldwide che permette di fare un corso di Inglese gratis! Un corso di 5 mesi completamente gratis. ... Il corso di Inglese gratis comunque richiede la frequenza di almeno due ore settimanali e si svolge all'interno della Scuola di Inglese Gratis a Genova ... Per accedere al corso di Inglese gratis è sufficiente riempire il formulario a destra. E' comunque necessario, una volta entrati a far parte del corso, garantire almeno due ore del proprio tempo ogni settimana all'apprendimento di questa lingua. Questo per consentire a chi veramente vuole imparare di farlo in tranquillità senza essere disturbati da studenti poco vogliosi che vengono solo perché è gratis*. Nella pagina *web* dedicata a Milano è indicato che "*Il corso di Inglese gratis a Milano ha una durata di cinque mesi. ... Per accedere alla graduatoria del corso è sufficiente riempire il questionario. Una volta riempito il questionario, ci sarà un primo contatto da parte della Scuola di Inglese gratis a Milano. Gli studenti ammessi al corso, sosterranno un breve test di ingresso che permetterà allo staff della Scuola di Inglese di valutare il grado di conoscenza linguistica in modo da inserire ognuno nel corso più adatto. Corsi inglese gratis Milano. Dopo il test e dopo l'ammissione al corso, ogni studente potrà iniziare a seguire le lezioni. A ogni studente è richiesta una frequenza minima di due ore settimanali negli orari che più gli si confanno. La frequenza obbligatoria di almeno due ore settimanali è un richiesta fatta a ogni studente del Corso di Inglese gratis a Milano. Una volta completato verrete richiamati da un nostro operatore che vi fornirà di tutte le spiegazioni neccessarie e vi fisserà un appuntamento a Voi più congeniale*.". Di tenore molto simile sono le pagine *web* dedicate alle altre città e solo nelle pagine dedicate alle sedi di Roma e di Napoli viene precisata l'esistenza di una quota di iscrizione di 28 euro.

16. Sempre nella *home page*, sul lato sinistro, è riportato un modulo interattivo, dal titolo "*Richiesta corso gratis*", da compilare per ottenere ulteriori informazioni.

17. Dal *link* "*Iscrizioni"* posizionato sulla *home page* si attiva una pagina *web* dove si legge:"*Per accedere ai corsi gratis é necessario compilare il formulario a destra. Dovuta alla forte richiesta siamo obbligati a gestire le iscrizioni in modo coordinato. Una volta compilato un nostro incaricato vi chiamerà e fisserà un appuntamento quando più opportuno ad entrambi. Siamo obbligati a procedere in questa maniera perché non sempre ci sono posti disponibili. Verrete richiamati a seconda della vostra registrazione, chi prima si registra prima verrà chiamato. Il nostro operatore oltre a fornirvi tutte le spiegazione in merito ai corsi, determinerà anche il vostro reale desiderio di studiare l'inglese. Alcuni studenti approfittano dell'offerta dei corsi gratis ma poi non sfruttano a dovere l'occasione, portando via un posto a chi veramente lo vuole*".

18. Con riguardo alle informazioni richieste al professionista, dal verbale di notifica della comunicazione di avvio del procedimento redatto dal Nucleo Mobile della Compagnia di Verona della Guardia di Finanza risulta che il Sig. Amedeo Bazzoli, liquidatore della WW, ha dichiarato di non poter fornire tali informazioni, né alcuna documentazione dal momento che gli uffici del professionista sono stati chiusi dal mese di agosto 2010 con provvedimento del Tribunale di Verona e, inoltre, che dovrà essere attuata la procedura fallimentare nei confronti della società.

Genova e Milano", seguita dalla dicitura: "*Da oggi è possibile avere cinque mesi di corso di inglese gratis in molte città di Italia"* e preceduta da una diversa enunciazione, posizionata proprio all'inizio della *home page*: "*Gratis 3 mesi Milano Roma Napoli Palermo Verona*". Inoltre, viene utilizzata più volte, nelle pagine *web* del sito dedicate alle sedi della WW presenti nelle sei città sopra indicate, la dizione "*Corso inglese gratis*".

24. In tal modo, la riferita gratuità dei corsi offerti si configura quale elemento centrale e caratterizzante dell'iniziativa commerciale promossa. La forza attrattiva del messaggio, infatti, è rappresentata proprio dal continuo utilizzo del termine "gratis" che lascia intendere che la possibilità di frequentare tali corsi, almeno per un numero minimo di mesi (3 o 5), sia completamente gratuita ed esente da oneri, mentre in realtà, come lamentato nelle segnalazioni pervenute, risulta esservi una quota di iscrizione di 28 euro o addirittura un corrispettivo. Dell'esistenza della quota di iscrizione vi è un accenno nella *home page*, ma questo risulta del tutto inadeguato se si considera l'enfasi posta sul termine "gratis" nel messaggio nel suo complesso. Inoltre, il sito *internet*, risulta veicolare una serie di informazioni oscure, confuse e tra di loro incoerenti, poiché sembrerebbe che vi siano corsi gratuiti di tre mesi, corsi gratuiti di cinque mesi e corsi gratuiti *tout court*. In alcune parti del sito, infatti, nella sezione dedicata alle sei "sedi" della scuola, sembra evincersi che l'onere d'iscrizione, pari a 28 euro, sia dovuto solo se la frequenza dei corsi "gratuiti" avviene presso alcune sedi (precisamente, Roma e Napoli) e non presso le altre.

25. Quanto sopra riportato non si può giustificare nemmeno ove si volesse interpretare la proposta del professionista nel senso che i posti effettivamente gratuiti sono in numero limitato, come potrebbe argomentarsi da alcune affermazioni del messaggio pubblicitario ("*Innanzi tutto è necessario che compiliate il test di iscrizione. A quel punto, quando ci sarà un posto disponibile, sarete chiamati*"). Ed invero, con artificio chiaramente decettivo, il professionista omette nel suo messaggio qualsiasi indicazione relativa al numero di posti gratuiti offerti complessivamente dalla WW presso ciascuna sede, nonché all'eventuale disponibilità di posti gratuiti residui (qualora venissero effettivamente attribuiti posti gratuiti ai consumatori) e alle modalità con cui vengono eventualmente assegnati.

26. In conclusione, i messaggi promozionali diffusi da WW sia tramite *telemarketing*, sia mediante *internet* risultano ingannevoli perché ingenerano nei destinatari il falso convincimento che sia possibile frequentare gratuitamente un corso di lingua inglese per alcuni mesi, mentre invece era richiesta una quota di iscrizione di 28 euro e, secondo quanto segnalato, vi sono solo corsi a pagamento. Inoltre, la mancanza di indicazioni in ordine all'eventuale numero di posti gratuiti all'atto di adesione alla promozione limita le possibilità dei consumatori di valutare appieno la convenienza economica dell'offerta.

27. Al riguardo, è appena il caso di richiamare la consolidata giurisprudenza in ordine all'onere di completezza informativa che deve essere assolto dal professionista sin dal primo contatto con il consumatore[6]. Secondo quanto più volte sostenuto dal giudice amministrativo "*scopo della disciplina dettata a tutela del consumatore è, difatti, quello di salvaguardare la libertà di autodeteminazione del consumatore sin dal primo contatto pubblicitario, imponendo al professionista un particolare onere di chiarezza nella propria strategia comunicativa*". Nel caso di specie, tale onere di completezza informativa appare essere stato disatteso, se si considera che né

[6] Cfr., da ultimo, sentenza Tar Lazio del 21 febbraio 2011, n. 1585.

apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione al servizio offerto pubblicizzato dal professionista;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società World Wide S.r.l. in liquidazione, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 lettere *b)* e *d*), e 22 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) di irrogare alla società World Wide S.r.l. in liquidazione una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 € (cinquemila euro).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it*.
Ai sensi dell'art. 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà